

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies.
 Avversità atmosferiche del 10 agosto 2017. Modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/20. Determinazione del fabbisogno finanziario.

Il Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa L.R. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente della Regione o all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

Atteso che l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

Visto il decreto 823/PC/2017 di data 11 agosto 2017, con il quale l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della L.R. 64/1986, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 agosto 2017 e fino a revoca del provvedimento, al fine di predisporre gli interventi urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 27 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (pubblicato sulla

G.U. il 3.4.2019), concernente la ripartizione e l'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore delle Regioni interessate da stati di emergenza, tra le quali si annovera la Regione Friuli Venezia Giulia in relazione agli eventi meteorologici dell'ottobre 2018;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del predetto D.P.C.M., ove si dispone che gli investimenti di cui allo stesso sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 9.9.2019), con il quale, ad integrazione del predetto decreto 27 febbraio 2019, vengono inclusi ulteriori stati di emergenza, tra i quali si annoverano anche gli eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017 sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Atteso che gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispongono criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici sia dell'ottobre 2018 che del 10 agosto 2017, in virtù dell'integrazione prevista dal D.P.C.M. 11 luglio 2019;

Vista la nota prot. n. 3105/20 del 31 gennaio 2020, con la quale il Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 ha trasmesso al Dipartimento di protezione civile il Piano per gli investimenti per l'anno 2020, in cui è previsto l'intervento concernente l'avvio delle procedure contributive a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi emergenziali del 10 agosto 2017, con il finanziamento pari ad euro 3.000.000,00;

Atteso che il Piano per gli investimenti per l'anno 2020 di cui alla citata nota prot. n. 3105/20 del 31 gennaio 2020 è stato approvato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. POST/0007642 dd.17 febbraio 2020;

Visto il decreto 13 marzo 2020 n. 322/PC/2020 (pubblicato sul BUR del 1° aprile 2020), con il quale l'Assessore delegato alla protezione civile ha individuato, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i Comuni gravemente colpiti dall'emergenza 10 agosto 2017, elencati nell'Allegato A), parte integrante del medesimo provvedimento, al fine di avviare il procedimento contributivo a favore dei soggetti danneggiati secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

Visto il decreto del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 n. 9/CD11/2020 dell'8 luglio 2020, che:

- individua la Protezione civile della Regione quale Soggetto Attuatore, che può avvalersi anche delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. 64/1986 e degli enti territorialmente interessati, per la concessione dei finanziamenti, di cui al DPCM 27 febbraio 2019, a beneficiari privati o attività economiche e produttive, che hanno subito danni con nesso di causalità con gli eccezionali eventi meteo del 10 agosto 2017, ad esclusione delle attività economiche e produttive nei settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

- prevede che l'istruttoria delle domande relative ai finanziamenti con nesso di causalità agli eccezionali eventi meteo del 10 agosto 2017, dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2020, con la trasmissione al Commissario delegato della lista dei beneficiari e del fabbisogno di risorse che dovranno essere trasferite al Soggetto Attuatore o suo delegato, per i pagamenti di competenza;

Rilevato che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato ha assegnato, in attuazione al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, come integrato dal D.P.C.M. 1 luglio 2019, alla Protezione Civile della Regione per l'espletamento delle sopracitate attività risorse pari ad euro 2.000.000,00, che saranno trasferite al Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della L.R. 64/1986;

Rilevato, altresì, che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato provvederà ad erogare i fondi, nel limite assegnato, incrementato con ulteriori risorse stanziare dal DPCM 27 febbraio 2019, nel caso in cui il fabbisogno finale, a seguito delle istruttorie delle domande di contributo, si rivelasse superiore all'importo stanziato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2020, n. 1031, con la quale:

- sono approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi in premessa descritti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017, di cui agli allegati sub A) e sub B); parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento;

- è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, a copertura dell'onere derivante dall'attivazione del procedimento contributivo in parola, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 con decreto n. 9/CD11/2020;

Visto il decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 22 luglio 2020, con il quale:

- sono adottate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 1031/2020, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi in premessa descritti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017, di cui agli allegati sub A) e sub B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;

- è disposto l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, ai fini dell'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle attività economiche e produttive, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni a favore dei medesimi soggetti, dei Comuni individuati con proprio decreto n. 322/PC/2020.

- è prenotata la spesa di euro 2.000.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, a copertura dell'onere derivante dall'attivazione del procedimento contributivo in argomento, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 con decreto n. 9/CD11/2020.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 8 delle Modalità attuative di cui agli Allegati sub - A e sub - B al decreto 932/PC/2020, per accedere ai finanziamenti, i soggetti danneggiati presentano domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione delle medesime modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione presso il Comune ove è ubicata l'unità immobiliare danneggiata;

Atteso, inoltre, che entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di finanziamento, i Comuni portano a termine la relativa istruttoria e approvano con proprio provvedimento l'elenco dei beneficiari e delle relative spese ammissibili ed inviano alla Protezione civile della Regione, entro il medesimo termine, il suddetto provvedimento, unitamente ad una scheda riepilogativa, fornita dalla stessa Protezione Civile della Regione,

contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante al termine dell'attività istruttoria;

Dato atto che il termine per l'invio da parte dei Comuni delle suddette schede riepilogative scadeva il 20 ottobre 2020;

Preso atto che sono pervenute alla Protezione civile della Regione richieste da parte dei Comuni volte ad ottenere la proroga del suddetto termine, al fine di concludere l'istruttoria relativa alle domande di finanziamento, in quanto in taluni casi si è resa necessaria l'acquisizione di integrazioni e di approfondimenti relativi alle tematiche concernenti il procedimento di che trattasi;

Richiamato il decreto 20 ottobre 2020, n. 1363/PC/2020, con il quale, è disposta la proroga al 27 ottobre 2020 per l'invio alla Protezione civile della Regione delle schede riepilogative contenenti l'ammontare delle spese ammissibili in esito all'istruttoria condotta dai Comuni sulle domande di finanziamento di che trattasi;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 3 delle Modalità attuative – Allegato A al decreto 932/PC/2020, in conformità al comma 4, lettera a) dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per gli investimenti destinati al ripristino delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo i finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 150.000,00 e fino alle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile:

- 80% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario;
- 50% per le unità immobiliari destinate ad abitazione diversa da quella principale del proprietario;
- 80% alle parti comuni di un edificio residenziale qualora nell'edificio risulta almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% della spesa ammissibile;

Ricordato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3 delle Modalità attuative – Allegato A al decreto 932/PC/2020, in conformità al comma 4, lettera c) dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per gli investimenti destinati alla ricostruzione in sito di abitazione distrutta o delocalizzazione i finanziamenti sono concessi nelle seguenti percentuali e limiti massimi della spesa ammissibile:

- 80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e nel limite massimo di 187.500,00 euro;
- 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e nel limite massimo di 150.000,00 euro;

Ricordato, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 delle Modalità attuative – Allegato B al decreto 932/PC/2020, in conformità al comma 5, dell'articolo 4 del DPCM 27 febbraio 2019, per gli investimenti destinati al ripristino di unità economiche produttive i finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 e fino alle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile:

- 50% per la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile;
- 80% per il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti;

Dato atto che sono pervenuti alla Protezione civile della Regione da parte dei Comuni i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile, che risulta pari ad euro **2.479.974,68**, di cui euro **1.407.442,68** per il ripristino dei danni ai beni dei privati ed euro **1.072.532,00** per il ripristino dei danni ai beni delle attività economiche produttive;

Accertato, pertanto, che la spesa complessiva relativa al ripristino dei beni danneggiati dei privati e delle attività economiche produttive ammonta ad euro **2.479.974,68**;

Vista la nota della Protezione civile della Regione prot. n.33373 del 4 novembre 2020, con la quale si comunica al Commissario delegato di cui all'OCDPC 558/2018, in esito ai dati pervenuti da parte dei Comuni che hanno dato riscontro, che l'ammontare del fabbisogno

ammonta ad euro 2.479.974,68 e pertanto si chiede, in conformità a quanto previsto dal decreto 9/CD11/2020, di assegnare ulteriori risorse pari ad euro 479.974,68, in aggiunta all'importo di 2 milioni già assegnato con il decreto medesimo;

Vista la nota prot. n. 33898 del 6 novembre 2020, con la quale il Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 conferma che lo stanziamento a favore del Soggetto Attuatore Protezione civile della regione, pari ad € 2.000.0000, di cui al decreto del Commissario delegato 8 luglio 2020 n.9/CD11/2020, verrà integrato con un importo massimo di euro 479.974,68, attingendo dalle economie di gara degli interventi programmati per l'annualità 2020;

Dato atto che dalla medesima nota si evince che la rimodulazione del Piano degli investimenti 2020 del Commissario di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 verrà trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile, per l'approvazione, entro il mese di gennaio 2021 e l'importo a copertura del maggior fabbisogno sarà definito sulla base dell'importo effettivamente concesso dai Comuni individuati dalla Protezione civile della Regione;

Ritenuto, pertanto, di confermare le percentuali e i limiti massimi sopra richiamati previsti dalle Modalità attuative – Allegati A e B al decreto 932/PC/2020 per il riconoscimento dei finanziamenti a favore di privati e imprese danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 2017;

Ritenuto di impegnare, a carico del capitolo 370000 (PdC 2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, che si istituisce con il presente provvedimento nell'ambito della Missione 11 – Soccorso civile - Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo II - Spese straordinarie, avente denominazione: "Finanziamento per i contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati all'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017 (D.P.C.M. 27.2.2019)", la spesa complessiva di euro 2 milioni pari alle risorse assegnate con decreto del Commissario delegato n. 9/CD11/2020 per fronteggiare gli oneri derivanti dal procedimento contributivo in argomento, fermo restando che la suddetta spesa sarà incrementata di euro **479.974,68** con successivo provvedimento.

Dato atto che, come previsto dall'articolo 10 delle Modalità attuative – Allegati A e B al decreto 932/PC/2020, delle percentuali e dei limiti massimi di finanziamento di cui al presente decreto sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione., nonché sarà data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it;

Visto il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.

Decreta

1. Di dare atto che il fabbisogno finanziario complessivo per la copertura dei finanziamenti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020 ammonta ad euro **2.479.974,68** ed è interamente coperto, in conformità a quanto previsto dal decreto 8 luglio 2020 n.9/CD11/2020 del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 e dalla nota n. 33898 del 6 novembre 2020, con le risorse stanziare dal DPCM 27 febbraio 2019.
2. Di confermare le percentuali e i limiti massimi previsti dalle Modalità attuative – Allegati A e B al decreto 932/PC/2020 per il riconoscimento dei finanziamenti a favore di privati e imprese danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 2017, come di seguito specificato:
 - a) per gli investimenti destinati al ripristino delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo i finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 150.000,00 e fino alle seguenti percentuali della spesa ammissibile:
 - 80% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario;

- 50% per le unità immobiliari destinate ad abitazione diversa da quella principale del proprietario;
 - 80% alle parti comuni di un edificio residenziale qualora nell'edificio risulta almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, il 50% della spesa ammissibile;
- b) per gli investimenti destinati alla ricostruzione in sito di abitazione distrutta o delocalizzazione i finanziamenti sono concessi nelle seguenti percentuali e limiti massimi della spesa ammissibile:
- 80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e nel limite massimo di 187.500,00 euro;
 - 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- c) per gli investimenti destinati al ripristino di unità economiche produttive i finanziamenti sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 e fino alle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile:
- 50% per la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile;
 - 80% per il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti.
- 3.** Di impegnare, a carico del capitolo 370000 (PdC 2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, che si istituisce con il presente provvedimento nell'ambito della Missione 11 – Soccorso civile - Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo II - Spese straordinarie, avente denominazione: "Finanziamento per i contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati all'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017 (D.P.C.M. 27.2.2019)", la spesa complessiva di euro 2 milioni pari alle risorse assegnate con decreto del Commissario delegato n. 9/CD11/2020 per fronteggiare gli oneri derivanti dal procedimento contributivo in argomento, fermo restando che la suddetta spesa sarà incrementata di euro 479.974,68 con successivo provvedimento.
- 4.** Delle percentuali e dei limiti massimi di finanziamento di cui al presente decreto, come previsto dall'articolo 10 delle Modalità attuative – Allegati A e B al decreto 932/PC/2020, sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione., nonché sarà data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

IL VICEPRESIDENTE,
ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE
- dott. Riccardo Riccardi -